



## Il “ caso Sallusti ”: la stampa che diffama, la legge che incarcera e il Parlamento che (non) decide

Matteo Timiani

Il 26 settembre 2012 la Corte di Cassazione conferma la condanna a 1 anno e 2 mesi di carcere (più 5.000 euro di multa) nei confronti di Alessandro Sallusti per diffamazione a mezzo stampa, in ragione di una campagna giornalistica condotta nel febbraio 2007 nei confronti di un giudice, quando il condannato era direttore del quotidiano *Libero* (Cass., sez. V pen., 26 settembre 2012, n. 41249).

Questa vicenda, vista la notorietà del condannato, solleva inevitabilmente un polverone mediatico, ma il tema di fondo è soprattutto giuridico: come ricordato anche recentemente dalla dottrina costituzionalistica (Augusto Barbera), il problema non è la sentenza che è stata emessa ma la legge. Il quesito giuridico, infatti, è il seguente: sono ancora oggi proporzionate le norme che puniscono il reato di diffamazione a mezzo stampa con la pena detentiva – fino a 3 anni secondo l’art. 595, comma 3, c.p., e fino a 6 anni alla luce di quanto previsto dalla *lex specialis*, art. 13 l. 47/1948? In altre parole, disposizioni dall’origine così risalente nel tempo rappresentano ancora un equilibrato punto di bilanciamento tra i confliggenti interessi costituiti dalla libertà di stampa da una parte (art. 21 Cost.) e il diritto all’onore e alla reputazione dall’altra (diritti della personalità riconducibili all’art. 2 Cost.)?

Queste domande si fanno ancor più cruciali nel momento in cui si considera la giurisprudenza della Corte Edu sulla libertà



di espressione (art. 10 Cedu), la quale constata come la punizione della detenzione abbia effetti negativi sia sull'attività giornalistica che sulla ricaduta nell'opinione pubblica, e ne confina l'applicazione a sole ipotesi eccezionali (cfr., da ultimo, sent. n. 2444/07, Kydonis c. Grecia, del 2 aprile 2009). E anche se si rivolge lo sguardo al panorama comparato, si scorge come la tendenza seguita nei principali Paesi occidentali vada nel senso di punire i reati di opinione mediante pene pecuniarie (Francia e Germania), o addirittura di considerarli come semplici illeciti civili (Gran Bretagna, Paesi scandinavi, gran parte degli Stati degli Usa).

Pertanto, sulla spinta dell'emozione, e sulla scia di autorevoli sollecitazioni come quelle del Presidente della Repubblica e del Consiglio d'Europa, si muove anche il legislatore. L'obiettivo perseguito è duplice: in generale, eliminare la pena carceraria per i reati di opinione; in particolare, impedire che Sallusti scontasse la sua condanna in prigione – per effetto del principio del *favor rei* che governa la successione delle leggi penali nel tempo. Da quest'ultimo punto di vista, il legislatore tiene bene in vista il calendario scandito dalle procedure esecutive: con la sospensione della pena, il termine originario per l'esecuzione dell'ordine di carcerazione sarebbe scaduto il 18 novembre – in verità, sposando una contestata interpretazione dell'art. 1, comma 3, l. 199/2010, il Procuratore della Repubblica di Milano applicherà una seconda sospensione della pena.

Con l'intenzione di dare una risposta alle domande di una maggior mitezza circa la disciplina penalistica posta ad argine di condotte giornalistiche lesive, in Senato vengono pertanto presentati tre progetti di legge (AS-3491, AS-3492 e AS-3509); in particolare, la discussione si incardina sul testo depositato da Vannino Chiti del Pd e Maurizio Gasparri del Pdl il 28 settembre 2012 (AS-3491). A testimonianza della volontà



manifestata praticamente da tutte le forze parlamentari, vi è la decisione di assegnare il p.d.l. alla Commissione Giustizia in sede deliberante.

Ecco cosa prevede in sintesi la versione iniziale del progetto di legge:

a) modifiche al codice penale: per il reato di ingiuria (art. 594) con una multa fino a 1.500 euro; per il reato di diffamazione (art. 595) fino a 2.500 euro, 5.000 se compiuto a mezzo stampa;

b) modifiche alla disciplina della stampa (l. 47/1948): oltre a confermare il tetto dei 5.000 euro per la diffamazione a mezzo stampa (art. 13) – e che sostituisce la pena della reclusione ivi prevista fino ad un massimo di 6 anni –, viene sensibilmente inasprita l'entità della somma prevista a titolo di riparazione pecuniaria (art. 12), la quale non può essere inferiore a 30.000 euro.

I buoni propositi delle forze politiche si frantumano tuttavia quasi subito, poiché l'iter legislativo si complica, e la condivisione espressa inizialmente, sull'onda del caso Sallusti, si rivela quasi immediatamente illusoria. Anzitutto, sul piano procedurale, abbiamo chiari segnali che fanno presagire un esito negativo: la riassegnazione del p.d.l. alla sede referente, i continui rimpalli tra Commissione ed Aula, il ricorso allo scrutinio segreto, la bocciatura dell'art. 1 e la definitiva archiviazione del progetto legislativo – il tutto nonostante nei fatti la pena nei confronti di Sallusti sia divenuta esecutiva solo il 1° dicembre.

Ma è sul piano del merito che si realizza una vera e propria eterogenesi dei fini:

a) l'idea che i reati di opinione debbano essere puniti solamente tramite sanzioni pecuniarie vede una continua oscillazione dei suoi limiti massimi: per rimanere alla



diffamazione a mezzo stampa, vi è un inasprimento da 5.000 a 50.000 euro, e poi un decremento a 30.000; viene poi introdotta la *sub-fattispecie* dell'attribuzione di un fatto determinato, fissata fino al tetto di 100.000 euro, che viene poi ridotta della metà. Ma ciò che colpisce è la netta sconfessione degli intenti iniziali, perpetrata con la reintroduzione della pena detentiva fino ad 1 anno – per effetto dell'approvazione, il 13 novembre, dell'emendamento n. 1.307, a firma Mura, Mazzatorta (e Bruno, sopraggiunta in corso di seduta);

b) il trattamento dei giornalisti autori del reato e dei direttori colpevoli dell'omesso controllo subisce un percorso incoerente e confuso: si pensi alle cd. "norma anti macchina del fango" (inserita nel testo proposto dalla Commissione Giustizia il 23 ottobre, e che punisce il concorso) e "norma salva direttori" (contenuta nell'emendamento n. 1.800, a firma Berselli, approvata il 22 novembre e consistente nell'esclusione della pena detentiva per i direttori e i vicedirettori responsabili che abbiano partecipato al reato o che comunque si siano resi colpevoli di omesso controllo);

c) con riferimento all'aspetto del risarcimento dei danni, colpisce l'emendamento n. 1.31 a firma Caruso, volto a rendere nulle le clausole contrattuali che esonerano i giornalisti autori di diffamazione da oneri derivanti da pagamento di pene pecuniarie e da risarcimento danni, e che li accollano interamente all'editore (cd. "norma anti Gabanelli");

d) non viene adeguatamente affrontato il tema della rettifica e delle sue conseguenze, ritenuta un'adeguata forma di riparazione del torto: introdotta in corso di discussione la riforma dell'art. 8 l. 47/1948, non viene tuttavia presa in considerazione la richiesta, provenuta da più parti e considerata più idonea, di estinguere l'azione penale a seguito di rettifica pubblicata nelle forme già previste dalla legge.



anno II, n. 4, 2012

data di pubblicazione: 24 gennaio 2013

*Osservatorio sulla normativa*

Si capisce ora come il progetto nato per “salvare” Sallusti dal carcere si sia arricchito di significati ulteriori e contraddittori: sul piano generale ed astratto, poiché in Parlamento non si registra un effettivo consenso sull’abolizione del carcere per i reati di opinione; sul piano del *casus belli*, in quanto la fama goduta da Sallusti presso le forze politiche agevola strumentalizzazioni e comportamenti “non neutrali”. A dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, che nel disciplinare temi centrali come le libertà fondamentali dei cittadini il Parlamento non possa agire sulla scorta di un caso singolo e problematico e sotto la spada di Damocle di tempi ristrettissimi: da questo punto di vista il non così remoto “caso Englaro” avrebbe dovuto insegnare qualcosa.

Nel prendere atto dell’incapacità del Parlamento di approdare ad una soluzione condivisa, è il Capo dello Stato a dare una risposta al caso specifico, firmando, il 21 dicembre 2012, il decreto di commutazione della pena carceraria nella pena pecuniaria di 15.532 euro. Il corrispondente comunicato del Quirinale si conclude con lo stesso auspicio espresso dallo stesso all’indomani della pronuncia della Cassazione («sollecitare, nelle istituzioni e nella società, una riflessione sull’esigenza di pervenire a una disciplina più equilibrata ed efficace dei reati di diffamazione a mezzo stampa»). Solo che nel mezzo vi è stata un’emblematica espressione di impotenza da parte del legislatore.